



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Superbonus 110%: nuove regole sulle asseverazioni

Autore: Carlos Arija Garcia | 30/07/2020



Tutti i dettagli su come devono essere fatte e trasmesse le certificazioni dai tecnici abilitati per poter beneficiare dell'agevolazione.

Una delle condizioni fondamentali per accedere al **superbonus del 110%** sulle

spese per gli interventi di miglioramento energetico dell'edificio è quella che riguarda l'**asseverazione** redatta e firmata da un **tecnico abilitato**. Tale documento deve certificare il **rispetto dei requisiti** previsti dal decreto Rilancio e la **congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il nuovo decreto del ministero dello Sviluppo economico stabilisce che il tecnico deve appartenere obbligatoriamente ad un Ordine o a un Collegio: dovrà, infatti, apporre il **timbro professionale** che attesta la sua iscrizione all'Albo professionale e la sua abilitazione allo svolgimento della libera professione.

Nell'asseverazione ci deve essere la dichiarazione del massimale della **polizza di assicurazione professionale** sottoscritta dal professionista e allegata in copia, con il documento di riconoscimento costituisce parte integrante dell'asseverazione stessa. Il massimale deve essere adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi. Le polizze non possono essere stipulate con una compagnia extracomunitaria o con società di assicurazione che abbiano sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L'asseverazione può essere redatta sia a **fine lavori** sia alla fine dei vari **stati di avanzamento**. Dovranno sempre essere trasmesse per via telematica tramite il portale online che verrà messo a punto a breve.

Una volta effettuata la trasmissione, al tecnico verrà rilasciata la ricevuta con il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e siglata sulla pagina finale con il timbro professionale, va digitalizzata e **trasmessa all'Enea entro 90 giorni** dal termine dei lavori, nel caso in cui le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi.

L'Enea effettuerà un controllo automatico al fine di verificare che la dichiarazione contenga:

- sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario;
- rispondenza di tutti gli interventi ai requisiti tecnici previsti;
- sussistenza dei requisiti dell'edificio, tali da farlo rientrare tra quelli agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
- congruità degli interventi rispetto ai costi specifici;
- corretta e completa compilazione e datazione dell'asseverazione;

- presenza della polizza professionale, con adeguato massimale di copertura.

Se il controllo dà esito positivo, l'Enea rilascia una ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

Se l'asseverazione riguarda uno **stato di avanzamento dei lavori**, viene acquisita la dichiarazione del tecnico abilitato che certifica il rispetto dei requisiti tecnici previsti, degli Ape preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei materiali acquistati. Anche in questo caso, se c'è esito positivo, l'Enea rilascia la ricevuta informatica del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di «stato di avanzamento lavori».

Se, invece, l'asseverazione si riferisce ai lavori finiti, l'Enea precisa questa circostanza nel codice identificativo.

Infine, se c'è un'asseverazione sullo stato di avanzamento ed entro 48 mesi non viene trasmessa quella relativa alla fine dei lavori, l'Enea comunica all'Agenzia delle Entrate la mancata conclusione delle opere.